

XXXI.

TORNATA DEL 25 APRILE 1872

Presidenza TORREARSA.

SOMMARIO. — Omaggio — Seguito della discussione del progetto di legge sulla Sila delle Calabrie — Schiarimenti del Relatore sulla nuova redazione dell'articolo 4° — Appunti e proposta d'emendamento del Senatore Guicciardi — Dichiarazione del Senatore Scialoia — Rettificazione del Senatore Guicciardi — Istanza del Ministro delle Finanze — Reiezione dell'emendamento del Senatore Guicciardi — Approvazione della nuova redazione proposta dall'Ufficio Centrale — Osservazioni e proposte del Ministro di Grazia e Giustizia e del Senatore Beretta all'articolo 5° nuovamente redatto dall'Ufficio Centrale — Approvazione del 1° paragrafo dell'articolo, colla variante proposta dal Ministro — Schiarimenti del Relatore sul 2° paragrafo — Obbiezione e proposta d'emendamento del Senatore Larussa, a cui rispondono il Ministro delle Finanze e il Relatore — Osservazioni e proposta del Senatore Scialoia — Dubbio del Ministro delle Finanze — Nuova proposta del Senatore Larussa — Osservazione del Senatore Menabrea, cui risponde il Senatore Scialoia — Emendamento proposto dal Senatore Beretta — Arretranza del Ministro delle Finanze, e schiarimenti del Relatore — Emendamento proposto dal Senatore Cambray-Digny — Reiezione dell'emendamento del Senatore Larussa — Obbiezione del Relatore sull'emendamento del Senatore Cambray-Digny — Schiarimenti di questo — Osservazioni del Senatore Scialoia — Replica del Senatore Cambray-Digny ed approvazione del suo emendamento — Approvazione dell'intero articolo 5° — Proposta del Senatore Scialoia d'aggiunta all'articolo 5° oppugnata dal Relatore, dal Senatore Cambray-Digny e dal Ministro di Grazia e Giustizia — Proposta d'aggiunta del Senatore Larussa, combattuta dal Relatore — Osservazioni dei Ministri delle Finanze e di Grazia e Giustizia — Ritiro dell'emendamento del Senatore Scialoia — Dichiarazione del Relatore — Proposta del Ministro delle Finanze di rinvio dell'aggiunta Larussa, approvata — Osservazione del Senatore Lauzi.

La seduta è aperta alle ore 3.

Non è presente alcuno dei Ministri.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Fa omaggio al Senato: il Provveditore dei Monti riuniti di Siena, degli *Statuti e capitoli del Monte dei Paschi e loro successive modificazioni*.

Seguito della discussione del progetto di legge sulla Sila delle Calabrie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del progetto di legge relativo alla Sila delle Calabrie.

Siamo rimasti all'articolo 4°. Domando all'onorevole Relatore se si è preparata una nuova redazione di quest'articolo.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Non veggio al loro banco alcun Ministro. Noi abbiamo avuto una seduta preparatoria e la maggioranza dell'Ufficio Centrale si è accordata col Ministero; ma siccome la nuova redazione si è stampata in questo momento, sarebbe bene che il Ministro delle Finanze e quello di Grazia e Giustizia leggessero il testo delle modificazioni.

PRESIDENTE. Allora si aspetteranno i signori Ministri.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Io sono agli ordini del Senato, ed alla presenza dei signori Ministri accennerò in poche parole quali sono i principii che hanno diretto le modificazioni dell'articolo 4. specialmente per ciò che riguarda la Sila Badiale.

Senatore GUICCIARDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GUICCIARDI. Vorrei fare qualche osservazione relativamente all'emendamento presentato su questo stesso articolo dall'onorevole Caccia, e sviluppare alcuni concetti i quali potrebbero poi venire applicati.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Abbiamo inteso a questo proposito l'onorevole Senatore Caccia, ed abbiamo approfittato dei suoi lumi; ed egli accetta la proposta dell'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Il Senatore Caccia accetta la proposta dell'Ufficio Centrale?

Senatore CACCIA. L'accetto.

PRESIDENTE. Allora, se il Senatore Guicciardi vuol presentare un emendamento per conto proprio, alla proposta dell'Ufficio Centrale, lo pregherei pure a voler attendere che sieno presenti i signori Ministri.

Senatore GUICCIARDI. Attenderò volentieri.

PRESIDENTE. Si sospenderà intanto la seduta, sperando che i signori Ministri non tarderanno ad arrivare.

(Entrano poco dopo nell'aula i Ministri delle Finanze e di Grazia e Giustizia.)

PRESIDENTE. Si riprende la seduta. La parola all'onor. Relatore.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. In seguito alla discussione di ieri, l'Ufficio Centrale si è messo di accordo con gli onorevoli Ministri, approfittando altresì delle osservazioni dell'onorevole Senatore Caccia per dare nuova forma agli articoli 4 e 5 del progetto; ma prima di dar lettura delle nuove proposte debbo brevemente accennare le ragioni per le quali nel capitalizzare la prestazione di fida, giogatico e grantetteria si è tenuto un triplice sistema.

Conosce il Senato che nella Sila Regia si trovano difese transatte la cui estensione è di già circoscritta dal giudicato, nonchè difese non transatte delle quali l'articolo 2 di già votato ha dichiarato la proprietà a favore dei possessori. Il rescritto del 9 maggio 1853 ha di già accertata la prestazione in ragione della estensione delle terre. Ora, nel capitalizzare questa prestazione, per affrancarne le terre, si è considerato che se per i possedimenti che erano in controversia si è stabilito il pagamento di un capitale eguale a venti volte la prestazione netta di fondiaria, era pure conveniente e giusto ridurre di un quinto il capitale per i possessori delle difese transatte. Se per i primi era in controversia la proprietà e per i secondi no, chi non vede la giustizia della riduzione del quinto a favore dei possessori delle difese transatte?

Per quel che riguarda i possessori delle tre quarte parti delle difese nella Sila Badiale, i quali non pagano la prestazione per la ragione che queste terre sono state dichiarate demaniali, è giusto obbligarli al pagamento di un capitale uguale a venti volte la prestazione; o in altri termini, si è dato ai medesimi lo stesso trattamento dei possessori delle difese nella Sila Regia, mentre in sostanza si trovano in una peggiore condizione nella esistenza del giudicato che ha dichiarato la demanialità delle tre quarte parti delle difese nella Sila Badiale. E se debbono pagare gli arretrati dei canoni possessori delle difese nella Sila Regia, l'Ufficio Centrale ha dovuto aggiungere per i possessori delle difese nella Sila Badiale un aumento di capitale corrispondente alle annualità passate a cominciare dal 12 aprile 1843, epoca in cui fu pubblicato il regio Decreto del 31 marzo 1843. E noti il Senato che si è adoperata la parola *annualità* non nel senso di arretrato di canone, poichè mancando il canone non vi potevano essere arretrati, ma nel senso di definire il quantitativo dell'aumento del capitale in base del beneficio che risentono questi possessori i quali dovrebbero la restituzione delle terre e dei frutti cui sono stati condannati.

Premesse queste spiegazioni per la intelligenza della nuova redazione degli articoli 4 e 5, io debbo manifestare che ho espresso la opinione della maggioranza dell'Ufficio Centrale, poichè io persisto in quella ch'io già ma-

nifestai, cioè che pel modo di liquidazione della prestazione si dovesse stare al disposto del Bando della Regia Camera della Sommatoria del 1618.

Mi permetta ora l'onorevolissimo signor Presidente che io dia lettura degli articoli 4 e 5 nei seguenti termini:

« Art. 4. Le terre nella Sila Regia sono affrancate dalla prestazione della fida, giogatico e granetteria, mediante il pagamento di un capitale eguale a venti volte la prestazione netta di fondiaria sulle liquidazioni avvenute secondo le norme sancite col R. Rescritto del 9 maggio 1853. Per i possessori però delle difese transatte per le quali vi furono decisioni del Commissariato civile passate in cosa giudicata, il capitale di affrancamento sarà eguale a sedici volte la prestazione.

» A questo credito sarà aggiunto quello che risulta dall'arretrato dei canoni. »

« Art. 5..... »

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Relatore, di quest'articolo ce ne occuperemo dopo.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Questi due articoli sono fra loro in strettissima relazione; quindi parmi che sarebbe bene che i signori Senatori udissero anche la lettura della nuova redazione di questo articolo 5°, e pregherei l'egregio nostro Presidente a consentire che io facessi questa lettura, la quale reputo necessaria per la logica connessione dell'idea.

PRESIDENTE. Legga pure.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. All'articolo 5° è ora sostituito il seguente:

« I possessori delle tre quarte parti delle difese nella Sila Badiale, i quali, per effetto dell'articolo 2° sono dichiarati proprietari assoluti, pagheranno un capitale corrispondente alla prestazione di fida, giogatico e granetteria, applicandovi, pel modo di liquidazione, le disposizioni dell'accennato Regio Rescritto 9 maggio 1853.

» A questo credito sarà aggiunto il capitale corrispondente alle annualità passate a cominciare dal 12 aprile 1843. »

Si è indicata questa data perchè il decreto del 31 marzo 1843 venne pubblicato nel giorno 12 aprile dello stesso anno. Del resto l'Ufficio Centrale se ne rimette alla saviezza del Senato.

Senatore GUICCIARDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GUICCIARDI. Certamente parrà al Senato che io metta troppa pertinacia nell'op-

porni al progetto dell'Ufficio Centrale; ma le idee mie sono così diverse rapporto ai criterii direttivi dai quali avrei desiderato che fosse informata questa legge, che non posso dispensarmi di fare ancora talune osservazioni.

Io, al pari del Senato, subisco il fascino dell'eloquenza, della dottrina e del saggio ed abile argomentare dei distinti oratori dell'Ufficio Centrale, e lo subisco in modo che resto paralizzato nell'esprimere le mie opinioni. Ma nonostante tali impressioni, sorge una voce interna nell'animo mio, che, parodiando in qualche modo il detto — *eppur si muove!* — di Galileo, mi dice: eppur la ragione è dal tuo lato.

La legge, come già ebbi ad osservare più volte, è di un carattere affatto eccezionale, e di opportunità transitoria; ed io credo che il Ministero non avrebbe proposto una legge di questa natura, se non fosse stato spinto a ciò da concetti d'ordine pubblico e di sicurezza pubblica, anzichè da concetti di ordine giuridico. Ora nel progetto della Commissione prevale quasi esclusivamente il concetto giuridico.

Durante la discussione qualche modificazione, che si è aperta la strada quasi di forza, venne introdotta, perchè si vide realmente che quistioni di ben altra natura delle giuridiche erano da sciogliere; ma i provvedimenti adottati a mio avviso, non sono tali da condurre a soddisfacenti soluzioni. Perchè queste mie asserzioni possano essere rettamente valutate, occorrerebbe che io ponessi in chiaro, meglio che non si è fatto sin'ora, le condizioni speciali della Provincia cui la legge deve essere applicata, che sono quelle che le hanno dato causa esclusiva.

Non è solamente nella Sila che esiste il sistema degli usi civici, che è uno dei sistemi più disgraziati che vi possono essere in un paese; ma anche nel rimanente della Provincia, parlo della Cosentina. Fino da epoche assai remote molte delle terre di questa Provincia vennero dai regnanti d'allora costituite in feudo e donate ai Baroni.

Però queste terre, a differenza dell'opinione emessa in proposito dall'onorevole Imbriani, non erano date libere, ma bensì vincolate alla servitù degli usi civici a favore della popolazione agricola.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Senatore Guicciardi a considerare ch'egli si allontana dal soggetto rientrando in questioni già decise, ed io

non posso permetterlo. Ciò che concerne la questione di proprietà, è già stabilito dagli articoli precedenti, che il Senato ha approvato.

Senatore GUICCIARDI. Scusi, signor Presidente, ma io credo di non discostarmi dall'argomento, perchè questa mia esposizione delle condizioni in cui si trova quella Provincia, avrebbe appunto per iscopo di dimostrare che i compensi che si intende di esigere dai possessori in corrispettivo della affrancazione delle prestazioni al Demanio, di cui si tratta nell'articolo in discussione, sono in una misura troppo ristretta, e non pari al beneficio dell'affrancazione mentre poi non forniscono sufficienti mezzi per tacitare gli usuari i cui diritti vengono tanto menomati.

Se però si crede che io non debba proseguire, starò agli ordini del Senato.

PRESIDENTE. Io non posso fare a meno di farle osservare che quella ch'ella vuol trattare è questione già decisa colle precedenti votazioni.

Senatore GUICCIARDI. L'esposizione che intendo fare deve appunto fornire i criteri, che io non ho ancora sviluppati, i quali potranno applicarsi non soltanto al presente articolo, ma anche ai successivi man mano si verranno discutendo: del resto il Senato deciderà se io debba o no continuare a parlare.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se crede che si possa continuare la parola al Senatore Guicciardi.

Voci: Parli! parli!

Senatore GUICCIARDI. Questa condizione di cose fece sì che mentre i feudatari, onde avvantaggiare il proprio interesse e rendere libere le loro terre, cercavano di restringere questi usi civici; dall'altra parte le popolazioni si sforzavano di difendere i loro diritti.

Vede da ciò il Senato che questi fatti di usurpazione e di prepotenza succedevano non soltanto nella Sila, ma in tutta la provincia.

Che ne derivò da questa condizione di cose?

Una guerra guerreggiata che dura da secoli tra i nullatenenti che si sforzano mantenersi nell'esercizio degli usi civici, ed i proprietari che cercano di limitarli o toglierli. Gli inconvenienti furono così gravi, che di frequenti dovette intervenire l'autorità del Governo, finché sotto la dominazione francese si venne nella determinazione di sciogliere queste feudalità: furono valutati i diritti degli usuari; e si staccarono tante parti di terreno dai fondi concessi

in feudo ai feudatari quanto si giudicò potere essere un giusto corrispettivo degli usi civici, e si diedero ai Comuni. È in tal modo che vennero costituiti i Demani comunali.

Però, anche dopo questa legge, la guerra non cessò, perchè le terre dei Demani comunali furono oggetto di continuate usurpazioni, sia per parte dei feudatari, che cercavano riprendersi le terre stralciate dal loro possesso, sia per parte di altri. E tali usurpazioni a danno dei Demani comunali, che vale quanto dire, a danno della parte più povera della popolazione, come già ieri ho avuto l'onore di accennare, in pochi anni abbracciarono estensioni vastissime ragguagliate a migliaia e migliaia d'ettari.

Accadde cioè quanto il Senato ha già veduto essere accaduto nella Sila, ove il Demanio dello Stato esteso originariamente ad oltre centomila ettari di terreno, è ora ridotto a dodici o tredici mila, che costituiscono appunto il valore che colla presente legge si vorrebbe cedere ai Comuni in libera proprietà per compensare gli usuari del diritto d'usi civici loro spettante sugli interi centomila ettari.

Le conseguenze di questi fatti, cui ho accennato, sono stati tali, che non solo hanno perturbato ed offeso interessi materiali, hanno ingenerato una specie di ostilità tradizionale tra le due classi, i possessori cioè delle terre, ed i contadini usuari; ostilità che è la principale causa che condusse man mano quelle popolazioni all'abitudine di brigantaggio che è piaga che scaturisce da condizione sociale, e non da istintive speciali tendenze al delitto, e di ciò si può avere convinzione dal vedere quanto diversamente si conducono i briganti dai malfattori delle altre Provincie, ove questa piaga non esiste. Questi cercano tenere nascosti i loro delitti, mentre il brigante li confessa e ne fa pompa, indossa una divisa che non lasci dubbio sulla qualità del mestiere cui si è dato, e si pone apertamente in guerra colla società, come vendicatore della classe miserabile da cui esce.

Questo stato di cose, d'altra parte, ha naturalmente ingenerato nei proprietari una diffidenza e ripulsione per la classe povera, che in alcuni è spinta talvolta all'ultimo confine dell'odiosità. È perciò che io ritengo, e credo essere nel vero che l'opposizione che viene fatta da molti possessori a convenienti componimenti, per togliere di mezzo queste gravi questioni,

anzichè in grette ragioni di privato interesse materiale, ha fondamento, assai di frequente, in questa avversione di casta, se così posso esprimermi.

È pure da aggiungere che questa condizione di guerra guerreggiata fu ed è la causa principale perchè i possessori non poterono introdurre nelle loro terre Silane utili innovazioni di coltivazione che il loro interesse avrebbe suggerite.

Le popolazioni in ciascun anno cercano invadere queste terre, che dicono ad esse usurpate, e che lo sono nel fatto, onde affermare i loro diritti. Io apprezzo gli argomenti degli oratori dell'Ufficio Centrale adottati per sanzionare e legittimare il fatto di tali usurpazioni, che da essi viene pure ammesso; ma per quanto riconosca io pure che nell'ordine dei concetti di giustizia giuridica si possono trovare modi di approvazione e giustificazioni, credo che nessuno se ne possa trovare in ordine al concetto di giustizia morale. E le popolazioni che a questo secondo si attengono, perchè confortate da tradizioni di famiglia, e perchè dell'altro non sanno capacitarsi, ritengono di essere esse dal lato del diritto e reagiscono nei modi che pur troppo sono usati da popolazioni ignoranti e poco civilizzate come quelle di tale provincia.

Tutte queste cose, ripeto, hanno creato fra le classi un tale antagonismo, che lo ritengo la causa principalissima che si frappone a componimenti ragionevoli che sarebbero nel reciproco interesse.

E credo che qualora i possessori facessero tacere queste passioni di risentimento, sarebbero i primi a riconoscere che il loro utile stesso deve indurli a larghe concessioni, il cui risultato sarebbe di procurar loro terreni che ora non possono nè coltivare nè visitare, e che devono continuamente far difendere colla forza; tanto che hanno proprietà più di nome che di fatto.

Io credo quindi che provvedano male agl'interessi dei proprietari quelli che cercano con questa legge di dare il meno possibile agli usuari, mentre poi sanciscono per intero i fatti delle arbitrarie occupazioni nei possessori.

Io non potrei entrare in discussioni giuridiche, perchè non ho dottrina sufficiente; mi limiterò ad osservare, che io credo indispensabilissima una legge che sciolga la questione Silana; so-

tanto vorrei che fosse fatta in modo da riuscire attuabile con soddisfazione ragionevole di tutti.

Desidero di non essere indovino, ma credo che questa legge, fatta com'è, non condurrà allo scopo, e che susciterà un malumore, una persistenza di reazione per parte della popolazione la quale sparirà nonostante col tempo, perchè la civiltà scaturente dai contatti, dal commercio, dall'istruzione e più di tutto dalle strade, condurrà ad ogni modo a tale risultato; ma è certo che la prima applicazione, almeno a mio credere, non riuscirà favorevole.

Anche l'innovazione di questo articolo è contraria ai concetti direttivi che appunto parrebbe a me che dovessero essere adottati. E la modificazione apportatavi dall'onorevole Caccia s'accostava appunto ai miei concetti, col volere che la capitalizzazione delle annue prestazioni fosse ragguagliata a 25 per 5 riguardo alle difese che non ebbero stralciata la quota da reintegrare al Demanio, in base alle operazioni del commissario Barletta, ed al 20 per 5 riguardo a quelle per le quali la operazione di reintegro già era stata eseguita.

L'onorevole Senatore Scialoja ha riconosciuto come ci fosse una disuguaglianza di trattamento, disuguaglianza alla quale, ricorderà il Senato, io aveva accennato nelle prime osservazioni che feci su questo progetto di legge, e godo di sentire come si vada gradatamente constatando che le mie osservazioni non erano del tutto infondate, ed il signor Ministro delle Finanze nel suo discorso di ieri, a proposito della Sila Badiale, fece comprendere essere sua opinione che la legge non ha base abbastanza chiara e esatta, da poter fornire criterii di sicuro giudizio per pronunciare sopra certi punti. Questa stessa osservazione era stata fatta da me, quando dissi che la legge doveva ben definire innanzi tutto lo stato delle cose, e le condizioni di diritto, per quindi venire ai provvedimenti da adottarsi.

Non ravvisando nè giusto, nè opportuno, l'articolo in discussione, come venne modificato dall'Ufficio Centrale, persisterei nel ritenere che si debba accogliere l'emendamento dell'onorevole Caccia.

PRESIDENTE. Lo ha ritirato.

Senatore GUICCIARDI. In questo caso io farei mio l'emendamento del Senatore Caccia, e se vedessi che nel Senato ci fosse qualche disposizione ad accettare una più estesa proposta,

vorrei che il corrispettivo di affrancazione fosse molto maggiore, e ciò nell'interesse di tutti, ma più particolarmente in quello dei possessori, veduto che nelle successive disposizioni della legge è determinato, che le somme di affrancazione dovranno essere impiegate nella costruzione delle strade Silane.

I proprietari, ove bene comprendessero il loro vero interesse dovrebbero non solo prestarsi di buon animo, ma essere desiderosi che le somme di affrancazione acquistassero rilevanti proporzioni, dappoichè tutte devono essere erogate a diretto loro vantaggio, colla costruzione di strade, le quali triplicherebbero e quadruplicherebbero il valore dei loro possessi.

La transazione che io aveva intrapresa e che dapprima era stata accettata dai proprietari, come ebbi l'onore di esporre, era pressochè interamente appoggiata a questa base, che aveva per iscopo di condurli a tollerare un piccolo sacrificio, che avrebbe contentato gli usuari, per poi far loro fruire di grossissimi benefici.

È per questa ragione che io persisterei affinché si ritenga il peso del 25 per 5 sulle difese che non furono reintegrate al Demanio in forza del fatto del Barletta.

PRESIDENTE. L'onorevole sig. Guicciardi intende proporre un emendamento?

Senatore GUICCIARDI. Ho già detto che m'associa all'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Caccia.

PRESIDENTE. Ma le ho già fatto osservare, che questo emendamento è stato ritirato.

Senatore CACCIA. Lo comunicai verbalmente all'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Domando ora al Signor Ministro se accetta la redazione de l'articolo 4° fatta dall'Ufficio Centrale.

MINISTRO DELLE FINANZE. Siamo perfettamente d'accordo.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Mi duole che l'onorevole Senatore Guicciardi, irremovibile nelle sue opinioni diametralmente opposte al principio su cui è fondato tutto il progetto di legge, vada allargando la discussione su cose generali in un momento in cui si sta discutendo unicamente il punto sulle norme della liquidazione, cioè se in base del Bando della

Regia Camera della Sommatoria del 1618, oppure del Rescritto del 1853. E se lo stesso onorevole Ministro delle Finanze ha avuto l'abilità di strapparmi la maggioranza dell'Ufficio Centrale, essendo io rimasto in minoranza circa le norme di liquidazione, non ha osato però lo stesso onorevole Ministro di richiedere un capitale al di là di venti volte la prestazione. Come si potrebbe con una legge speciale stabilire in materia d'affrancazione di prestazioni, una norma diversa da quella che, pel diritto comune, costituisce una regola generale, con qual diritto, dico, si potrebbe aggiungere rigore a rigore? Se, essendo almeno dubbio il modo della liquidazione, si è adottato il più rigoroso derivante del Regio Rescritto 9 maggio 1853, quali ragioni può accampare l'onorevole Guicciardi per volere turbata l'armonia della legislazione?

Non voglio abusare oltre della pazienza del Senato per entrare in altre considerazioni.

PRESIDENTE. Persiste l'onorevole Guicciardi nella sua proposta?

Senatore GUICCIARDI. Persisto, e vorrei sostituire alla cifra 20 la cifra 25, ed al 16 la cifra 20. E questo credo che fosse il concetto espresso ieri anche dall'onorevole Scialoia il quale.....

Senatore MOSCUZZA (*dell'Ufficio Centrale*). No, non è quello.

Senatore GUICCIARDI. Mi pareva che avesse espresso questo concetto: non parlò del 25 piuttosto che del 20, ma disse dover essere aumentata del quinto quella dei possessori.....

Senatore SCIALOIA (*entrando in quel momento nell'Aula*). Domando la parola.

Senatore GUICCIARDI.... lo cui difese non erano state soggette a reintegri. Dunque il 20 sta come misura per le 21 difese dalle quali vennero tolte le terre di più recente occupazione, ed il quinto d'aumento deve essere aggiunto alle 228 difese, dalle quali le stesse terre di recente usurpazione non vennero tolte, sicchè la misura di capitalizzazione dovrebbe per queste essere di 25 e non di 20.

Il concetto espresso dall'onorevole Scialoia mi pare che fosse precisamente questo, perciò che egli credeva che la legge non pareggiasse i diritti dei diversi possessori, cosa che credo io pure.

Però egli vorrebbe fare l'operazione di parificazione di trattamento, in senso inverso del mio, cioè anzichè accrescere il quinto ai possessori delle 228 difese, per rilevante vantaggio

che risentono in proporzione dei possessori delle altre 21, preferisce cercare la parità di trattamento col diminuire la corrisponsione di un quinto a questi ultimi, facendo così un vantaggio agli uni e agli altri, che naturalmente va in diminuzione dell'interesse del Demanio, e conseguentemente di quello degli usuari.

PRESIDENTE. Pel regolare andamento della discussione, domando se l'emendamento del Senatore Guicciardi è appoggiato.

Chi lo appoggia, si alzi.

(È appoggiato.)

PRESIDENTE. Prego l'on. Guicciardi a volerlo formulare e mandare al banco della Presidenza.

L'Ufficio Centrale accetta quest'emendamento?

Senatore **SCIALOIA.** Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Scialoia. Lo prego dichiarare se, ritiene la nuova redazione dell'art. 4, com'è proposta dall'Ufficio Centrale, o persiste ancora nella sua proposta di divisione.

Senatore **SCIALOIA.** Prima di rispondere alla domanda dell'onorevole signor Presidente, vorrei dire brevi parole sull'emendamento proposto dall'onorevole Guicciardi. Egli, per appoggiarlo, cita la mia opinione espressa ieri; ciò mi fa supporre che io non mi sia spiegato abbastanza chiaramente, e perciò sento il dovere di dire quale fu realmente il mio pensiero.

Io ho ieri dichiarato che, come minoranza dell'Ufficio Centrale, non accettava la proposta di commisurare il riscatto, non sulla prestazione liquidata nel 1853 dal Barletta, ma sulla prestazione indicata in modo meno preciso dal Bando della Regia Camera della Sommara del 9 giugno 1618.

Quando io sosteneva quest'opinione, il Relatore dell'Ufficio Centrale, mantenendo la compilazione dell'articolo quale egli e la maggioranza dell'Ufficio Centrale l'avevano proposta al Senato, affermava che, secondo un suo criterio, la somma fissata dalla liquidazione del 1853, poteva essere trovata sino a 7 volte maggiore di quella che sarebbe risultata da una nuova liquidazione fatta secondo i termini del Bando della Regia Camera della Sommara.

Contro quest'affermazione, che del resto reputo esagerava in fatto, io osservava che oggi non è più tempo di esaminare se sia maggiore di tanto quanto afferma la maggioranza dell'Ufficio Centrale la liquidazione fatta nel 1853, poiché noi ci muoviamo da questo punto di par-

tenza, cioè di volere per quanto più si può rispettare le disposizioni autorevolmente fatte da coloro che, dopo averle fatte, le hanno eseguite; e di rispettare soprattutto l'esecuzione, che noi medesimi per una serie d'anni abbiamo dato a quelle disposizioni. Nel numero di queste disposizioni è il rescritto che sanciva la liquidazione del 1853, quantunque l'Ufficio Centrale in maggioranza ieri sostenesse poter questa essere superiore a quella che sarebbe dovuta secondo il Bando della Regia Camera della Sommara. Ma sostenendo questa opinione, non intesi di andare al di là, non intesi che oggi noi dovevamo aggiungere a questa misura di prestazione liquidata nel 1853 un aumento, perciocchè sarei andato contro al mio ragionamento medesimo, che era di rispettare lo stato delle cose quale noi lo avevamo trovato, quale noi lo avevamo conservato sin oggi; sarei andato contro i principii sui quali io fondava il mio ragionamento per respingere la proposta che era fatta dall'onorevole Relatore e da quella che ieri era maggioranza dell'Ufficio Centrale.

Io dunque dicevo che bisogna rispettare quello che fu autorevolmente fatto e da noi eseguito; e solo osservavo che, siccome oggi per quella grande transazione politica che noi facciamo, riconosciamo l'occupazione dei proprietari delle difese senza più discutere se quella occupazione è coperta dalla prescrizione o no, se è contenuta ne' limiti di transazioni di antichi documenti, così dobbiamo avere un riguardo a coloro i quali, trovandosi an. i fa nell'identica condizione di quelli ai quali noi riconosciamo come legittima l'occupazione furono invece giudicati, ed essendo stati giudicati hanno perduto una parte del loro possesso. A me pareva che quest'accidente di esser stati giudicati i primi non dovesse cagionare una differenza di trattamento nei risultati; epperò raccomandavo al Senato di aver per essi un certo riguardo.

Questi sarebbero i 21 possessori delle 21 difese, dalle quali per effetto di giudicato del Commissariato civile, si sono staccati e dati al Demanio 609 ettari, e dicevo: se nel primo progetto ministeriale, facendo a tutti pagare il riscatto della prestazione, si aggiungeva un quinto per gli occupatori delle difese non giudicate, in questo proponendosi di imporre a' proprietari delle difese non giudicate il riscatto ordinario, se ne scemasse la misura di un quinto a pro delle difese giudicate.

Questo riguardo di equità è una parte della transazione politica che noi facciamo con questa legge.

Ora, traducendo in altri termini il mio pensiero, l'on. Senatore Guicciardi va perfettamente contro le mie premesse, perchè non rispetta più lo *statu quo*, lo muta, lo muta in peggio, ma ad ogni modo lo muta, ed io non ammetto che senza una gravissima ragione noi dobbiamo mutare lo stato delle cose quale lo troviamo oggi entrando nella Sila, con la intenzione non di risalire alle fonti primitive delle controversie per deciderle a punto di stretto diritto, ma di fare una larghissima transazione in nome della civiltà.

Senatore GUICCIARDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GUICCIARDI. Ciò che io volevo esprimere su questo proposito si è che mi pare che la differenza di un quinto del valore doveva essere messa a carico delle difese dalle quali non vennero stralciate terre, e non levata a sgravio di quelle che avevano avuto stralciate tali terre, che non so vedere per qual titolo debbono avere valutato con questo ribasso l'importo delle loro prestazioni.

Non so poi vedere la ragione perchè non si possa alterare la cifra del 20 per 5 di capitalizzazione. La liberazione delle terre Silane, così vincolata a tali oneri e servitù, può essere valutata a quel prezzo che si trova conveniente e non vedo perchè non si possa valutare a una capitalizzazione anche del 30 e più per 5, come invece si potrebbe dare alla prestazione in luogo del valore attribuito, che ragguaglia ad una lira per ettare, un valore che ragguagliasse a due, a cinque, a dieci, da capitalizzare poi al 20 per 5.

Non so se dico una cifra esatta, ma credo che tutto quello che il Governo ritrae su questa vasta estensione della Sila come prestazioni di cui si liberano ora i proprietari, sia di 50 o 60 mila franchi per anno.

Si tratta di una estensione di 80 o 70 mila ettari di terreno fertile, e le prestazioni che si pagano al Governo, hanno un prezzo insigne di circa lire 50,000.

Dunque se lo Stato dicesse: Io vi do libero queste terre, ma voglio che mi paghiate una somma capitale che corrisponda a trenta, a quaranta volte il canone annuo delle lire 50,000, non so perchè non lo potrebbe fare, veduto massimamente che i criteri, coll'apprezzare il

valore delle prestazioni attuali, possono essere molto variati da quello che erano in passato.

Ripeto, dunque, che non vedo ragione perchè nella legge non si possa dare un valore ed un rapporto di commisurazione maggiore a questa prestazione. Nè basta il dire che la prestazione è ragguagliata a valutazioni già determinate, perchè il tempo e le mutate condizioni hanno aumentato tutti i valori delle produzioni, per cui anche la prestazione dovuta al Demanio può equamente ricevere un aumento di valore.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Non ho che una parola a dire, per pregare il Senato a stare in quel termine medio che raccomanda non ad unanimità, e me ne duole moltissimo, ma la maggioranza dell'Ufficio Centrale, e che non combatte molto acerbamente l'onorevole Relatore, sebbene si dichiari dissenziente.

Gli uni vorrebbero che si crescesse il capitale corrispondente alla prestazione, e ieri si sono fatte delle proposizioni per tale aumento.

L'onorevole Caccia, colla sua consueta dottrina, ha indicate le ragioni che lo inducevano a venire a questa conclusione; ma sentite tutte le ragioni pro e contro, anche egli ha finito per accettare la proposta che ci sta davanti.

Del resto è regola generale, e lo abbiamo dichiarato in tutte le altre leggi d'affrancazioni, che il capitale cui si concede l'affrancazione è il ventuplo della prestazione. Dico la verità, non veggo ragione perchè si debba far un'eccezione per la Sila; tanto più che v'ha un interesse in tutti i sensi nel pigliar una deliberazione che sia in quel giusto mezzo che basti, non dirò a soddisfare intieramente tutti, essendo ciò impossibile, come ho già dimostrato ieri, ma ad appagare l'opinione pubblica. Ed io credo che gli interessi tanto dei Comuni come dei proprietari possano dirsi convenientemente tutelati, e che lo scopo politico lo scopo eminentemente civile che ci proponiamo con questo disegno di legge sia raggiunto, quando il Senato voglia dare il suo suffragio alla proposta dell'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Se nessun altri domanda la parola, si passerà alla votazione.

Metterò in primo luogo ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Guicciardi: domando però nuovamente all'onor. Senatore

Scialoja se accetta la nuova redazione, o mantiene la divisione dell'articolo da lui proposta.

Senatore SCIALOJA. Accetto la intera redazione perchè conforme alla mia proposta.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento proposto dal Senatore Guicciardi:

« Le terre della Sila Regia sono affrancate dalla prestazione della fida, giogatico o granetteria mediante il pagamento di un capitale eguale a *venticinque* volte la prestazione netta da fondiaria sulle liquidazioni avvenute secondo le norme sancite col R. rescritto del 9 maggio 1853.

» Per i possessori però delle difese, transatte per le quali vi furono decisioni del Commissariato Civile passate in cosa giudicata, il capitale di affrancamento sarà eguale a *venti* volte la prestazione.

» A questo credito sarà aggiunto quello che risulta dall'arretrato dei canoni. »

Chi approva questo emendamento abbia la bontà di alzarsi.

(Non è approvato.)

Darò ora lettura della redazione proposta dall'Ufficio Centrale.

« Art. 4. Le terre nella Sila Regia sono affrancate dalla prestazione della fida, giogatico o granetteria, mediante il pagamento di un capitale eguale a venti volte la prestazione netta di fondiaria sulle liquidazioni avvenute secondo le norme sancite col R. Rescritto del 9 maggio 1853. Per i possessori però delle difese transatte per le quali vi furono decisioni del Commissariato Civile passate in cosa giudicata, il capitale di affrancamento sarà eguale a sedici volte la prestazione.

» A questo credito sarà aggiunto quello che risulta dall'arretrato dei canoni. »

Chi approva l'articolo, voglia levarsi.

(È approvato.)

Darò ora lettura dell'articolo 5. Il signor Ministro accetta la nuova redazione di questo articolo?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sì, salvo una piccola modificazione di forma.

PRESIDENTE. Allora io lo leggo, e poi Ella farà le sue osservazioni.

« Art. 5. I possessori delle tre quarte parti delle difese nella Sila Badiale, i quali, per effetto dell'art. 2, sono dichiarati proprietari assoluti, pagheranno un capitale corrispondente alla prestazione di fida, giogatico o granetteria,

applicandovi pel modo di liquidazione le disposizioni dell'accennato Regio Rescritto 9 maggio 1853.

» A questo credito sarà aggiunto il capitale corrispondente alle annualità passate a cominciare dal 12 aprile 1843. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Le mie osservazioni sopra quest'articolo 5 sono più di forma che di sostanza.

È evidente che con questo articolo si è voluto, che per le difese della Sila Badiale, la liquidazione del capitale fosse fatta colle norme medesime con le quali si fa quella prescritta dall'articolo 4.

Ora nel modo con cui è concepito quest'articolo, pare che non esprima perfettamente questo pensiero. Infatti l'articolo 5 dice così:

« I possessori delle tre quarte parti delle difese nella Sila Badiale, i quali, per effetto dell'articolo 62, sono dichiarati proprietari assoluti, pagheranno un capitale corrispondente alla prestazione di fida, giogatico o granetteria, applicandovi pel modo di liquidazione, le disposizioni dell'accennato Regio Rescritto 9 maggio 1853. »

Ma nell'articolo precedente si è detto che si paga « un capitale eguale a 20 volte la prestazione netta di fondiaria » e nell'art. 5. si parla soltanto di *un capitale corrispondente*.

Pare quindi che, volendosi la medesima cosa, si debba ripetere la medesima frase, e dire: « sono dichiarati proprietari assoluti, e pagheranno un capitale uguale a venti volte la prestazione netta di fondiaria, fida, giogatico e granetteria liquidate secondo le norme dell'accennato Regio Rescritto. »

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Non si può dire *liquidate*.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Allora può dirsi « applicandovi pel modo di liquidazione le disposizioni accennate nel Regio Rescritto del 9 maggio 1853. »

Vi sarebbe una seconda osservazione a fare a questo riguardo.

Soggiunge l'articolo:

« A questo credito sarà aggiunto il capitale corrispondente alle annualità passate a cominciare dal 12 aprile 1843. »

Ora, si vuole egli tenere quest'obbligo per

tutti i 30 anni passati dal 1843 al 1873, ovvero si vuole stare a quanto si stabilisce nell'articolo precedente, val quanto dire che a questo credito sia aggiunto quello che risulta dall'arretrato dei canoni, applicando a questo pagamento le norme generali del Diritto? Ecco il dubbio che io presento. In verità a me sembrano troppo quelle trenta annate che porterebbero il capitale non più a venti, ma a cinquanta volte la prestazione annua.

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. L'Ufficio Centrale accetta, lo dichiaro anche a suo nome e del Relatore, che invece di « corrispondente alle prestazioni, » si dica: « un capitale uguale a 20 volte la prestazione. »

Introdotta questa modificazione, io domanderei che si facesse la votazione di quest'articolo per divisione, giacchè la seconda parte di esso potrebbe sollevare qualche questione.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Io aveva chiesto la parola per fare due osservazioni, una delle quali coincide con quella già fatta dall'on. Ministro Guardasigilli, intorno ad irregolarità di dicitura, della quale, essendo stata accettata dall'Ufficio Centrale, non occorre più far parola. L'altra osservazione cadrebbe sul secondo alinea, il quale dice: « A questo credito sarà aggiunto il capitale corrispondente alle annualità pagate a cominciare dal 12 aprile 1843. »

Non mi pare che qui si debba dire, *sarà aggiunto il capitale corrispondente*, ma soltanto *sarà aggiunto l'importare delle annualità*.

A questo proposito poi avvertirò che l'importare di queste annualità sarebbe di molto superiore al capitale stesso, perchè dal 1843 al 1873 avremmo 30 anni di arretrati, e questo sarebbe certamente contrario a ciò che intendeva stabilire il legislatore con quest'articolo.

Io quindi volevo domandare qual'era l'intendimento dell'Ufficio Centrale nell'aver proposto quest'articolo.

Senatore SCIALOIA. Io ho domandata la divisione nella votazione di quest'articolo appunto perchè.....

Senatore BERETTA. Perdoni, ho finito in due parole.

Chiedo appunto qual era l'avviso dell'Ufficio Centrale, se intendeva cioè di prescrivere

il pagamento del capitale, uguale a venti volte il canone, oppure se non si potesse modificare l'articolo nel senso di significare l'importare delle annualità.

PRESIDENTE. La parola è al Relatore.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Mi riservo di dare le opportune spiegazioni quando verrà in discussione la seconda parte dell'articolo, per ora, come diceva l'onorevole Collega Senatore Scialoia, avendo domandata la divisione, occorre esaurire la votazione sulla prima parte dell'articolo.

PRESIDENTE. Essendo stata domandata la divisione, darò lettura della prima parte dell'articolo per metterlo ai voti.

« I possessori delle tre quarte parti, delle difese nella Sila Badiale, i quali, per effetto dell'art. 2. sono dichiarati proprietari assoluti, pagheranno un capitale uguale a 20 volte la prestazione di fida, giogatico o granetteria, applicandovi pel modo di liquidazione le disposizioni dell'accennato Regio Rescritto 9 maggio 1853. »

Chi approva questa prima parte dell'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. L'onorevole Ministro delle Finanze ha veduto che finalmente poi non sono irremovibile nelle mie opinioni, e con un sorriso di compiacenza mi dimostra di esser lieto per avere votato io l'articolo alla base della prediletta sua liquidazione avvenuta a norma del Regio Rescritto 9 maggio 1853.

Ora voglio essere conseguente a me stesso, e debbo dimostrare perchè i possessori delle tre quarti parti della Sila Badiale sono obbligati per stretta giustizia di pagare oltre la somma eguale a venti volte la prestazione — un dippiù per corrispettivo delle terre, che, essendo per giudicato demaniali, restano in assoluta proprietà nelle loro mani.

Per vero ha detto l'onorevole Senatore Scialoia che con questa legge si fa una larga transazione per vedute di generale interesse, non devian- dosi però da quelle norme di giustizia che debbono informare qualunque provvedimento legislativo. Or la giustizia e l'equità richiedono che sieno trattati egualmente e con equità tutti i possessori delle difese secondo la rispettiva loro posizione di fatto e di diritto. Non deviando

da questo principio si è di già adottato dal Senato il provvedimento per i possessori delle difese nella Sila Regia, distinguendo quelli delle difese transatte e quelli delle difese non transatte; e per gli uni e per gli altri si è adottato di dovere aggiungere al credito pel capitale delle prestazioni, anche quello degli arretrati.

La posizione di fatto e di diritto dei possessori delle tre quarte parti della Sila Badiale non è identica a quella dei possessori delle difese nella Sila Regia, che anzi è peggiore, per la ragione semplicissima che il giudicato del Commissariato civile ha dichiarato demaniali queste terre con condanna dei possessori al rendiconto dei frutti dal 1838 in poi; ond'è che il Demanio potrebbe insistere in via contenziosa pel rilascio delle terre, ed indipendentemente dal rilascio potrebbe agire pel rendiconto dei frutti. Pel benevolo e benefico provvedimento di questa legge i possessori delle tre quarte parti delle difese della Sila Badiale non solo sono dichiarati proprietari, ma restano altresì assoluti dal pagamento dei frutti. Or in corrispettivo di tanti benefici è giusto ed equo che aggiungessero al credito eguagliato a quello del capitale della prestazione un dipiù come corrispettivo della dichiarata proprietà e del rilascio dei frutti. E per non involgere il Demanio in controversia, non si è fatta distinzione tra capitale e frutti, si è avuto cura di richiedere un aumento del credito corrispondente al capitale della prestazione, accennando al numero degli anni unicamente per accettare il quantitativo della prestazione, eliminata sempre ogni idea di frutti.

Conseguentemente, se l'onorevole Ministro delle Finanze vuole abbondare in equità, riducendo anche il proposto aumento del capitale, troverà consenziente me ed i riveriti Colleghi dell'Ufficio Centrale, siccome ha di già accennato l'onorevole Collega Scialoia.

Senatore LARUSSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LARUSSA. Si è stabilito in principio che questa legge è un provvedimento equitativo di transazione; ma il Senato è un corpo politico, e non è una magistratura ordinaria che deve giudicare secondo le norme dettate dalle leggi. Partendo da questo dato, che noi dobbiamo provvedere nell'interesse dello Stato non come farebbe una Corte di Appello o una Corte di Cassazione, io credo che il provvedi-

mento degli arretrati, sia che questi riguardino l'art. 4, sia che riguardino l'art. 5, deve essere regolato non con norme strette di diritto ma con quelle d'interesse generale. Vi è stato mai nel mondo magistrato che abbia condannato un possessore a restituire tanti anni di frutti quanti ora se ne chiedono?

Non è possibile!

Ora, è certo che dall'articolo, come è formulato, verrebbe gran danno alle famiglie; e la rovina di queste sarebbe la rovina delle finanze dello Stato.

Partendo dall'idea generale del diritto civile che qualunque maniera di prestazione è colpita dalla prescrizione di 5 anni, come potremo noi sanzionare quest'articolo ed anche il precedente col quale condanniamo il possessore a restituire i frutti, nientemeno che dal 1843? Dunque, se noi dobbiamo transigere e non allontanarci dai principii d'interesse generale, a me pare che vi sarebbero due vie; la prima, di stabilire un periodo di 5 anni, ovvero prendere un'altra media proporzionale, ma non mai stabilire per regola generale, che si debbano contare i frutti dal 1843, tanto più che per la Sila Badiale non si è mai pagato nulla a titolo di fida, giogatico o granetteria. Ora noi, sotto un Governo costituzionale, porteremmo un aggravio ai cittadini maggiore di quello che era imposto sotto un Governo assoluto!

Io, come calabrese, quantunque da molti anni sia in Napoli, so bene che queste disposizioni le quali riguardano il giogatico o granetteria, hanno portato il malcontento nelle popolazioni calabre, e fu questa una delle cause per le quali il Governo borbonico venne odiato, ed è perciò che Barletta col suo rigore indirettamente contribuì alla caduta di quel governo. Per conseguenza, io credo che quest'articolo debba limitare di molto il periodo del pagamento della prescrizione.

Senatore MIRAGLIA, *Rel.* Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al Ministro delle Finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Questa volta vedrà il Senato che io vengo ad esporre opinioni meno fiscali di quelle che sono state fin qui enunciate davanti a lui.

Per la Sila Regia le prestazioni sono attualmente iscritte nel ruolo e vengono regolarmente riscosse. Vi saranno alcuni arretrati (pur troppo degli arretrati sonvene da per tutto) ma

l'amministrazione fa ogni sforzo per torli di mezzo, e il debitore sapendo che il suo debito è iscritto, ha pagato o va pagando ciò che deve.

Or bene, siccome l'amministrazione si trovava per la Sila Badiale di fronte al giudicato del Commissario civile, e non riconosceva nè poteva riconoscere nulla di ciò che era avvenuto, poteva chiudere un occhio, ma non faceva che tollerare questo stato di cose che si considerava come un'usurpazione. Quindi il fatto sta ed è che prestazioni non vi erano.

Ora se per dichiarare proprietà i possessi che rimontano a un dato tempo, i possessi stati riconosciuti dal Commissario civile, stabiliamo che l'affrancazione debbasi fare con un capitale eguale a venti volte la prestazione per le terre della Sila Regia non transatte, e a sedici volte per le difese transatte, mi pare che per i possessori delle tre quarte parti delle difese della Sila Badiale non si possa aumentare il capitale di affrancazione nella misura proposta coll'articolo che stiamo discutendo senza stabilire una differenza di trattamento troppo enorme e a mio avviso non abbastanza giustificata.

Tale almeno è la impressione che provai leggendo l'articolo e che mi mosse, appena entrato in Senato, a presentare all'Ufficio Centrale ed anche al mio Collega Guardasigilli, alcune considerazioni che spero saranno da essi apprezzate con quelle cognizioni che disgraziatamente a me mancano in questa materia.

Detto questo, nulla ho più da aggiungere e ben volentieri me ne rimetto all'Ufficio Centrale che ha studiato a fondo la questione.

PRESIDENTE. La parola è al Relatore.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Conosco la valentia dell'onorevole Senatore Larussa, e quanto sia competente nelle controversie delle materie Silane; nè potrei non essere della sua opinione se per poco si trattasse di arretrati di canone. Se non esiste canone sulle tre quarte parti della Sila Badiale, è fuori proposito parlare di prescrizione di arretrati.

Il 2 paragrafo dell'art. 5 è inteso, siccome ho di già detto, ad aumentare il capitale del corrispettivo dovuto da questi possessori in considerazione del grande beneficio che risentono per effetto della presente legge. E siccome per determinare questo capitale non ci possiamo discostare dal disposto contenuto nel 1. paragrafo di questo articolo e di già votato, è per que-

sta ragione che si è dovuto determinare un numero di anni per definire il quantitativo del credito ragguagliato alla prestazione a norma del rescritto del 1853. Del debito dei frutti si dovea tener conto per determinare questo aumento del credito, e al demanio si accredita questa somma, come corrispettivo della dichiarata proprietà, e delle conseguenze che ne derivano.

Convengo coll'onorevole Senatore Larussa che innanzi ad un Corpo politico non bisogna trattare queste questioni come verrebbero esaminate in un tribunale da un primo Presidente di Corte d'appello o da un Consigliere di Corte di Cassazione; ma non credo che, entrando in quest'aula il codice resti fuori della porta; che anzi veggo che in questo momento l'onorevole Ministro delle Finanze ha nelle sue mani un codice molto elegantemente legato.

Stando così le cose, e per alte considerazioni di ordine politico e sociale, può un Corpo legislativo scostarsi alquanto dalle norme ordinarie del puro diritto, ma non fino al punto da far grazia ai possessori con la disgrazia dei cittadini delle Calabrie. Se il Governo ha condisceso a cedere ai comuni il capitale delle prestazioni per estinguere in quelle contrade la favilla della discordia e facilitare la costruzione delle strade nell'interesse della industria e della civiltà, che direbbero i comuni all'annuncio che, diminuito il capitale, mancherebbero i mezzi per ottenere un sì salutare intento?

A me pare adunque che il temperamento proposto dall'onorevole Scialoja, ed accettato dal Ministro delle Finanze, abbia il merito della più grande equità per i possessori delle tre quarte parti della Sila Badiale.

MINISTRO DELLE FINANZE. Parmi che siavi dissenso nel concetto, essendosi stabilite due misure diverse.

Per i possessori della Sila Regia, che non hanno difese transatte, abbiamo detto che il canone di affrancazione sia eguale a venti volte la prestazione. Per i possessori di difese transatte, abbiamo detto 16 volte.

Resta a vedere adesso se pei possessori della Sila Badiale, si debba adottare questa locuzione, poichè i possessori della Sila Regia hanno per molta parte pagata effettivamente questa prestazione, o la stanno pagando. Ad ogni modo è una questione che si dibatte tra l'Esattore e i privati.

Quindi chi realmente ha pagato ed è al corrente, si trova in questa posizione. Se è possessore di difese transatte, per affrancarsi, deve pagare 16 volte la prestazione. Se è possessore di difese non transatte, deve pagare venti volte la prestazione se trattasi della Sila Regia. Ora si vorrebbe che pagasse cinquanta volte la prestazione, se è possessore delle tre quarte parti della Sila Badiale.

Mi pare un po' troppo forte questo salto tra il 20 e il 50; ma per fissare la misura da stabilirsi, io lo ripeto, mi rimetto interamente all'alta saviezza dell'Ufficio Centrale e dell'egregio Relatore che ha così bene studiata la questione.

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Scialoia.

Senatore SCIALOIA. Io inclino ad una transazione anche su questa parte, appunto perchè muovo sempre dall'idea che non ripeto più al Senato, ma che prego il Senato di aver sempre presente. L'argomento dell'onorevole Ministro delle Finanze di comparazione tra i possessori delle terre della Sila Regia con quelli delle terre della Sila Badiale, non regge per nulla in diritto; sarebbe lo stesso che paragonare due cose che hanno un punto di contatto nella Sila, ma che legalmente sono affatto eterogenee. Perciocchè quelli della Sila Regia o proprietari o possessori non a titolo di proprietà, pagavano al Demanio questo giogatico, fida o granetteria, e perciò il Demanio non può riscuotere che quegli arretrati che non sono pagati.

Ma per S. Giovanni in Fiore la cosa era diversa.

Nel 1844, per un avvenimento tragico, che è noto nella storia politica del nostro paese, succeduto in quelle contrade, il caduto re di Napoli volle compensare quella che egli credette prova di fedeltà datagli dagli abitanti di quei luoghi, ordinando che le terre di S. Giovanni in Fiore, cioè della Sila Badiale, diventassero libera proprietà dei possessori, e che questi fossero esonerati dalle prestazioni che pagavano allo Stato.

Quando il Commissario regio Barletta (di cui, perchè ho udito dir molto male nei giorni andati ed anche stamane, a me pare debito di imparziale giustizia esporre anche un fatto che può essergli un merito) il Barletta, dico, quando fu a giudicare il possesso degli occupatori delle difese in S. Giovanni in Fiore, osservò che il

decreto del 1844; congiungendo insieme due clausole, cioè la conversione dell'occupazione in proprietà e l'esonerazione della prestazione, non intendeva parlare se non che di quelle terre sulle quali una prestazione esisteva. Ora nella Badia non v'erano altre prestazioni che per alcune poche terre, dette colonie e terre *corse*. Dunque, disse, io rispetto il decreto sovrano per questa parte: ma dove sono gli altri occupatori nei quali dovrò riconoscere le proprietà, esonerandoli dalle prestazioni, se in S. Giovanni in Fiore non vi sono altre prestazioni?— Voi, occupatori di terre per le quali non pagate prestazione, non siete compresi nella largizione sovrana; la terra da voi occupata senza prestazione, non è vostra; rilasciatela al Demanio per intero; e di più date conto dei frutti che avete percepiti— Li condannò quindi al rilascio ed al pagamento de' frutti.

Comprenderà il Senato che l'esecuzione di questa sentenza era una cosa ben dura sulle terre badiali, massime quando essa rispondeva ad un decreto di grazia nel modo che avete udito. Però la Giunta dei gravami, che era una specie anch'essa di tribunale eccezionale, ma un tribunale superiore (perchè è bene che sappia il Senato che il Commissario regio non faceva sentenze che si eseguivano direttamente per la sua volontà, ma erano soggette a gravame devolutivo discusso da magistrati scelti fra i supremi tribunali del Regno), questa giunta trovò giuste e fondate le 40, si erano 40, decisioni del Commissario Barletta, che costituivano quasi una sola ed universale sentenza contro gli occupatori della Sila Badiale. Ed il potere sovrano non credè di contraddire a questo giudicato. Ma i reclami de' possessori delle terre di San Giovanni in Fiore, motivarono una speciale disposizione, per la quale, ordinando provvisoriamente il rilascio del quarto, il potere sovrano si riservò di provvedere in quanto al resto.

Noi abbiamo ammesso il giudicato; e volendo oggi spiegare le provvidenze riserbate dal potere sovrano napoletano, diciamo a' possessori della Sila Badiale:

« Signori, noi abbiamo buono in mano per cacciarvi dalle terre che possedete e farvi pagare tutti i frutti; invece vogliamo lasciarvi da ora in avanti proprietari liberi e assoluti de' fondi che possedete. Però bisogna che voi diate qualche corrispettivo al Demanio; al Demanio il quale piglia da una mano le somme

che voi pagherete per darle ai Comuni che hanno il diritto degli usi civici.

» I possessori della Sila Regia pagavano già al Governo la fida ed il giogatico o granetteria; cominciate dunque dal pagarla voi pure, convertendo questa prestazione in capitale. Ma dateci anche qualche cosa dei frutti, i quali sarebbero dovuti fino da quando il Barletta fece le sue decisioni e pel tempo anteriore. »

Il mio amico Miraglia, e l'Ufficio Centrale con lui, potevano proporre che fossero pagati tutti questi; ma la somma sarebbe stata enorme: egli invece vi propone che vi contentiate d'una somma in capitale corrispondente ad un numero di annate della prestazione della fida, giogatico o granetteria.

Questa è una parte della transazione che tende a convertire la occupazione in proprietà; e dico questo non perchè io sostenga che deve richiedersi un numero di annualità piuttosto che un altro. Ma non vorrei che i proprietari di San Giovanni in Fiore, consultando il disposto dell'articolo precedentemente votato, potessero affermare d'essere stati trattati peggio degli occupatori della Sila Regia. Sappiano che anche pagando quello che l'onorevole Senatore Miraglia domanda, o dieci volte di più, sarebbero sempre trattati meglio, perchè contro di loro si ha una sentenza secondo la quale il Demanio potrebbe impossessarsi delle loro terre e costringerli a pagarne i frutti arretrati.

Ecco lo stato delle cose. Faccia il Senato come crede; ma io proporrei di seguire una certa norma attinta anche dal Codice civile, che ha nelle prescrizioni dopo quello di 30 anni, quella di 10; la quale, in certi casi, ai possessori di buona fede si applica riguardo ai frutti; e quindi restringendo per transazione a 10 anni la somma delle annualità, formulerei a questo modo la seconda parte dell'articolo: « A questo credito sarà aggiunto quello di una somma eguale a 10 annualità corrispondenti alla prestazione di fida, giogatico e granetteria. »

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Per mia parte, ripeto, non ho che a rimettermi alla saviezza dell'Ufficio Centrale, giacchè le osservazioni da me fatte erano dettate dall'insufficiente conoscenza della cosa.

Sicuramente per mia parte non voglio fare dei favori più agli uni che agli altri. Anzi sono

stato io quello che domandai si specificasse bene la posizione di questa Sila Badiale, perchè se si stava alla antica redazione, era evidente per me che nulla si sarebbe pagato.

Essendosi ora fatta tale specificazione, non ho più alcuna osservazione a presentare intorno a quest'articolo.

Quanto al trattamento per gli arretrati, ripeto, non ho che a rimettermi a chi ne sa infinitamente più di me.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale è d'accordo?

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. È d'accordo.

PRESIDENTE. Il Ministro accetta?

MINISTRO DELLE FINANZE. Accetto.

PRESIDENTE. Leggerò questa seconda parte dell'articolo per metterla ai voti.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Se il Senato me lo permette, vorrei aggiungere una parola alle già dette.

Per maggior chiarezza di redazione non sarebbe meglio il dire: *trenta volte la prestazione?* È una semplice questione di aritmetica; dico questo per maggior semplicità.

Senatore BERETTA. La prima parte è già votata.

MINISTRO DELLE FINANZE. Qui si tratta della parte d'un articolo ch'era riservata espressamente nella votazione di ieri. Ed ora invece di votare un'alinea apposito ci potremo limitare ad aggiungere dieci a venti, e così formare trenta: la cosa, ripeto, mi parrebbe più semplice.

L'alinea che si aggiunge è così concepito:

« A questo credito sarà aggiunto il capitale corrispondente a dieci annualità passate, a cominciare dal 12 aprile 1843. »

Ora, ammesso che il capitale a pagarsi sia eguale a dieci volte la prestazione, domando io se non sarebbe più semplice tenere il solo'alinea già votato sostituendo il numero 30 al numero 20.

Questa è la domanda che io sottopongo all'Ufficio Centrale.

Senatore SCIALOIA. Da poche mie parole vedrà che ogni dubbio è tolto.

A questo credito, che risulta dalla liquidazione, e che è di 20 volte la prestazione, si aggiunge una somma uguale a 10 annualità per la prestazione della fida e giogatico.

MINISTRO DELLE FINANZE. Il credito non è che un capitale.

Senatore SCIALOIA. Il credito è quello di cui si è parlato precedentemente.

« I possessori delle tre quarte parti delle difese della Sila Badiale, i quali per effetto dell'art. 2 sono dichiarati proprietari assoluti, pagheranno un capitale uguale a 20 volte la prestazione.

» A questo credito (che è il capitale) sarà aggiunta una somma uguale a 10 annualità della prestazione della fida, giogatico e granetteria. »

MINISTRO DELLE FINANZE. Io questo l'intendo; ma supponiamo che la prestazione sia di una lira, per fare un calcolo molto semplice.

Il primo alinea stabilisce che il capitale da pagarsi per l'affrancazione di queste prestazioni, sia di 20 lire.

A questo credito sarà aggiunta la somma di altre 10 lire. Dunque sono 30 lire.

Senatore LARUSSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LARUSSA. In conseguenza di ciò che si è detto, sono da distinguere i frutti dal capitale: il capitale si eleva moltiplicando per 20 volte la prestazione.

Allora abbiamo il rappresentante del presente e del futuro: per il passato, non si fa che aggiungere l'annuale prestazione suddetta.

L'Ufficio Centrale ha detto 20 e 10. Io ho detto 5 anni, lo che è più conforme al concetto della legge in materia di frutti. Avremmo dunque 10 o 5, ma non mai capitalizzati, il che sarebbe un grave danno.

PRESIDENTE. Il Senatore Larussa fa la proposta di pagare 5 annualità invece di 10?

Senatore LARUSSA. Questo è appunto il concetto delle mie parole.

PRESIDENTE. Allora formoli la sua proposta.

Senatore MENABREA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MENABREA. In seguito alle discussioni che hanno avuto luogo sembra che non vi è intelligenza perfetta sul significato del 2° inciso dell'articolo 5. — A togliere ogni dubbio, che potrebbe ancora sorgere e dar luogo ad incertezze sul modo di liquidare questo capitale che va aggiunto al precedente, io credo che sarebbe cosa più semplice l'adottare il sistema proposto dall'onorevole Ministro delle Finanze.

È chiaro, ed io non vi trovo nessuna difficoltà. Se si adotta il sistema del Ministro che invece di 20 volte la prestazione di fida, giogatico e granetteria si dica 30 volte, si saprà il modo di applicare la legge, mentre se facciamo distinzione tra il capitale che presenta

da principio l'articolo e il capitale che proviene dal 2° inciso, nasceranno dei dubbii e contestazioni nelle applicazioni della legge.

In conseguenza io pregherei il Senato, e aggiungo le mie alle preghiere del Ministro, affinché cambii la cifra di 20 in 30.

Una voce. L'articolo è votato.

Senatore MENABREA. Mi permetta di far osservare che, secondo il nostro regolamento, quando gli articoli di una legge sono votati è sempre permesso di fare alla dicitura quelle piccole variazioni che non cambiano la sostanza della legge. Ora qui non si tratta di cambiare la prescrizione della legge, si tratta di vedere prima se si vuol aggiungere 10 al numero 20 già votato, e allora invece di far un inciso speciale per aggiungere il numero 10 al 20 non faremo che sostituire il numero 20 a 30.

In questo modo si sta nel regolamento, il quale permette queste mutazioni, che non portano alterazione di sorta alla legge.

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. Sono dispiacentissimo, ma mi opporrei a questa forma diversa, che il signor Ministro e l'onorevole Menabrea desidererebbero di dare all'art. 5.

Oltre al grave ostacolo che s'incontrerebbe nel disposto del nostro Regolamento, ve ne ha un altro, a mio avviso, più grave.

Noi abbiamo respinto l'emendamento Guicciardi di capitalizzare le prestazioni annue per 25 volte, e abbiamo detto voler anzi trattare quelli che meritano un certo riguardo con qualche larghezza. La misura del 30 potrebbe qui apparentemente far credere che siasi alterato il criterio. Matematicamente sarà lo stesso, ma come non tutti al mondo sono matematici, così molti sarebbero indotti nell'errore di credere che si è in questo articolo voluto aggravare la ragione del riscatto.

Leggendo invece la seconda parte dell'articolo, come da noi si propone, ognuno comprenderà che quelle 8 o 10 o 5 (perché non è ancor votata la cifra) annualità che si domandano di queste prestazioni fittiziamente oggi imposte per capitalizzarle, rappresentano un altro termine di transazione quello, cioè, de' frutti che si avrebbe diritto di domandare. Ognuno capisce tuttociò, e l'articolo rimane giustificato; mentre che se dite: si capitalizzerà in ragione di 30 volte, parrà l'articolo ingiusto nella forma, e nessuno capirà

il motivo che ci ha mossi. Ora, siccome io credo che dall'altro canto l'articolo è chiarissimo, così prego il Senato di votarlo nella forma che ha, la quale mi sembra più giusta e più legale, e così facendo rispetteremo anche il Regolamento, e la votazione già da noi fatta dalla prima parte.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. L'onor. Senatore Scialoia ha detto che tutti capiscono il senso di questo articolo; io credo che noi che prendiamo parte a questa discussione, possiamo comprenderlo, ma chi leggerà la legge non saprà se debba intendersi più in un modo che in un altro.

Pare quindi a me che bisognerebbe aggiungervi i motivi per rendere chiare le disposizioni di quest'alinea.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Ministro delle Finanze ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io mi permetterei di far osservare al Senato, che sono perfettamente opponente a quello che ha detto l'onorevole Senatore Scialoia.

Dopo le ragioni svolte dall'Ufficio Centrale poc'anzi, trovo invece che bisogna adottare la proposta dell'onorevole Senatore Menabrea. Infatti cosa si è detto? Che la somma a pagarsi non era annuità, ma in certo qual modo il corrispettivo di prezzo.

A me pare che abbia grande importanza la chiarezza della legge su questo punto, perchè si potrebbe poi contrastare quali fossero tali annuità.

Nel fissare coll'articolo precedente il canone d'affrancazione per taluni 20, per altri 16 volte la prestazione, Voi legislatori avete avuto un criterio che vi ha condotti.

Io desidererei che questo articolo armonizzasse meglio col precedente nel quale è detto, che i possessori diventano proprietari pagando un capitale eguale a 20 o 16 volte la prestazione.

Del resto, mi rimetto a quanto deciderà il Senato.

Senatore MIRAGLIA, *Rel.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore.* Questa benedetta o maledetta Sila Badiale ci condanna a parlare anche quando siamo d'accordo nella sostanza, e non vorrei che la legge fosse tacciata di crudeltà, mentre è informata a veri principii di equità. Diceva poco fa l'onorevole Ministro delle

Finanze che non bisogna procedere in questa discussione con tecnicismo legale; ma io debbo ripetere che sino ad un certo punto bisogna consultare anche il codice nella bella edizione che sta sul banco dell'onorevole Ministro.

La legge sulla Sila sarà letta piuttosto dai legisti e dagli Interessati, che dai dotti matematici ond'è che bisogna scriverla con quella chiarezza, legalità ed ordine, da meritare piuttosto benedizione che maledizione. Se per poco si dicesse che il capitale dev'essere eguale a *trenta volte* la prestazione, sorgerebbe al certo la voce di sacrificio crudele, posto mente che il diritto comune ragguaglia il capitale della prestazione a 20 volte la prestazione medesima.

Nelle leggi, in paese retto a forme costituzionali, non sono espressi i motivi della legge medesima, onde è che non si potrebbe intendere la ragione di un capitale elevato a *trenta volte* la prestazione; mentre nella sostanza, con l'aggiunta al credito nel modo proposto col secondo comma dell'art. 5 si raggiunge il capitale di trenta volte la prestazione.

Ma avvertendo che la ragione dell'aumento di 10 deriva dal corrispettivo di quella proprietà che, essendo stata giudicata come demaniale, si attribuisce ai possessori con l'assolverli dal pagamento dei frutti, s'intenderà benissimo, che l'aumento di 10 annate di prestazione, è un capitale bastantemente tenue, a fronte del valore della proprietà dichiarata a favore dei possessori.

PRESIDENTE. Rammentando che la prima parte dell'articolo è votata, leggo l'emendamento Larussa per chiedere se è appoggiato.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Cambray-Digny ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io, dico il vero, in questa vertenza, mi accosterei più volentieri al concetto dell'Ufficio Centrale; però, e per maggiore chiarezza della legge, crederei utile di tenere separate queste dieci annualità dalle venti precedenti; il che risolverebbe anche il dubbio indicato dall'onor. signor Presidente.

Però io confesso il vero, l'inciso 2, che ora si deve votare com'è formulato, mi pare assai poco chiaro, e desidererei che vi fosse nettamente detto, che queste dieci annate sono in corrispettività delle 20 annualità non pagate, cioè del godimento di 20 annate di queste terre, senza nessuna prestazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Cambray-Digny deve ritenere che questo è già nell'emendamento Beretta, il quale dice: *a titolo dell'arretrato godimento.*

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io non avrei difficoltà d'accostarmi all'emendamento del Senatore Beretta, purchè la cosa sia chiara, però il mio l'avrei formulato così:

« In corresponsività del godimento avuto dal 1843 in poi senza nessuna prestazione, i possessori pagheranno inoltre una somma eguale a dieci delle medesime annualità. »

PRESIDENTE. Do lettura dei proposti emendamenti ed aggiunte, per sapere se sono appoggiati.

Il primo è quello del Senatore Larussa, così concepito:

« A questo credito sarà aggiunta la somma risultante da cinque annualità della prestazione suddetta. »

Chi appoggia questo emendamento, voglia sorgere.

(Appoggiato.)

Viene in secondo luogo l'aggiunta del Senatore Beretta in questi termini, vale a dire di aggiungere all'alinea 2 dell'articolo 5 queste parole: « a titolo dell'arretrato godimento. »

Chi appoggia quest'aggiunta, voglia levarsi.

(Appoggiato.)

Viene per ultimo l'emendamento del Senatore Cambray-Digny, che dice:

« In corresponsività del godimento avuto dal 1843 in poi senza nessuna prestazione questi possessori pagheranno inoltre una somma eguale a dieci delle medesime annualità. »

Chi appoggia questo emendamento, voglia alzarsi.

(Appoggiato.)

Domando ora ai membri dell'Ufficio Centrale se accettano questi emendamenti.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. A me pare che tra la redazione dell'onorevole Senatore Cambray-Digny e quella dell'onorevole Senatore Beretta, non vi ha dissenso di sostanza, ma di pura forma, per cui sarà facil cosa l'intenderci.

Osservo però, che vi ha pure un altro emendamento, quello dell'onorevole Senatore Larussa, sul quale il dissenso non è più di forma, ma di sostanza.

Crederei quindi più conveniente che il Se-

nato incominciase a deliberare sull'emendamento dell'onorevole Larussa, intorno al quale non ho bisogno di dichiarare che io mi attengo al numero 10 piuttosto che al numero 5.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'emendamento dell'onorevole Senatore Larussa.

(Vedi sopra.)

Chi l'approva, si alzi.

(Non è approvato.)

Ora metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Cambray-Digny.

Senatore MIRAGLIA, *Relat.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore.* Pregherei l'onorevole Senatore Digny a ritirare il suo emendamento, poichè, se fosse ammesso sarebbe, non solo pregiudizievole alla Finanza, ma porterebbe altresì una complicazione giuridica nel rapporto dei rispettivi possessori, i quali avessero successivamente goduto le terre che oggi vengono dichiarate libere proprietà. Per vero, facendosi derivare, secondo il proposto emendamento, l'aumento del credito, come corrispettivo del godimento delle terre, il possessore il quale non avesse per un decennio percepito i frutti del fondo che era nelle mani di un precedente possessore, non sarebbe al certo tenuto verso il Demanio a pagare una somma che non ha corrispettivo pel mancato godimento.

L'emendamento adunque è in aperta opposizione col progetto dell'Ufficio Centrale, che ha stabilito l'aumento del credito, prendendo in considerazione il debito dei possessori in ragione dei frutti percepiti, ma elevando questo credito a capitale come corrispettivo del beneficio che si fa ai possessori, col dichiararli proprietari di quelle terre che, per i passati giudicati del Commissaria o civile, sarebbero demaniali.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io comincerò per rispondere alla prima parte, a quella cioè che si riferisce alla data (inclusa in quell'emendamento) del 1843, che io non ho fatto altro che togliere dalla redazione proposta dall'Ufficio Centrale, la quale dice: « A questo credito sarà aggiunto il capitale corrispondente alle annualità passate a cominciare dal 12 aprile 1843. »

Quindi io avevo creduto che s'intendesse che tutti questi proprietari, non avendo pagato niente a cominciare da questa data del 12 aprile

1843 in poi, dovessero pagare l'aumento che si proponeva. L'ho detto in altri termini, ma il concetto lo aveva tolto dalle parole stesse dell'Ufficio Centrale; e mi pare che le osservazioni medesime che l'onorevole Relatore ha opposte a quella formola mia, colla quale stabilivo il punto di partenza a questa data del 1843, si potrebbe opporre alla formola stessa proposta dall'Ufficio Centrale.

Quanto alla seconda parte, mi pare che qui siamo in un dilemma. Vogliamo esser chiari e dire nettamente in queste due parti dell'articolo che le prime venti annualità servono a troncarsi ogni prestazione avvenire, ed equivalgono al capitale corrispondente alla prestazione avvenire, e quelle dell'ultima parte dell'articolo sono un compenso delle prestazioni non pagate per il passato; se vogliamo dire queste due cose, bisogna dirle chiaramente. Nell'articolo proposto dall'Ufficio Centrale questo si dice bene nella prima parte, perchè si capisce che si riferiscono alle annualità future; non si capisce però nella seconda, e nella forma in cui è adesso, mi pare addirittura che sarebbe meglio mettere una cifra solo di 30 annate, come modo di troncarsi ogni pretesa contro questi possessori.

Per queste ragioni avevo creduto utile accennare che queste dieci annate stavano in compenso del godimento anteriore. Se si crede opportuno di togliere la data del 1843, e di accennare che questa somma di dieci annualità, che si fa pagare di più, a questi proprietari, serve a compensare l'erario del godimento antecedente che hanno avuto gratuito, io non ho nessuna difficoltà; per cui ho detto fin da principio che mi associava anche a la formola dell'onorevole Beretta. Solamente avevo insistito a presentare la mia, perchè mi pareva più chiara; ma sempre nello scopo di mostrare chiaramente che questi possessori erano trattati in egual maniera di quelli della Sila Regia. Quelli della Sila Regia, che hanno sempre pagata la prestazione, si obbligano a pagare 20 volte il valore della prestazione stessa per totalmente liberarsene; invece a quelli che non hanno pagato mai, si fa pagare 20 volte la prestazione per liberarli da quelle prestazioni che dovrebbero pagare in avvenire, e si fa inoltre loro pagare 10 volte la prestazione per liquidare con lo Stato quelle prestazioni che avrebbero dovuto pagare per il passato.

Ecco il concetto che si voleva che risultasse

chiaro; la formola da me proposta non aveva che questo scopo.

PRESIDENTE. Insiste Ella dunque nel suo emendamento?

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Non ho difficoltà di cancellare le parole « dal 1843 in poi » e sostituirvi quest'altre « del godimento antecedente. »

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. Io era disposto ad accettare questa specie di motivazione introdotta in questo articolo, sia con la formola Digny sia con quella del Senatore Beretta, perchè la reputavo soltanto superflua; ma avendoci un poco meditato sopra io credo che veramente sarebbe cosa pericolosissima.

Eccone le ragioni. Prima di tutto torno un poco indietro; e dico, far distinzione fra la prima e la seconda parte dell'articolo, è anche necessario sotto questo rapporto che sono in realtà due somme di natura diversa per gli effetti giuridici, ne convengo interamente. Ma spiegare qui che questa seconda somma è a titolo di transazione dei frutti, o del godimento antecedente, potrebbe produrre questa assai trista conseguenza, cioè che, essendo di recente il possesso passato da uno ad un altro, l'ultimo possessore del fondo potrebbe esonerarsi dal pagamento ovvero doverne solo una parte proporzionale al tempo del suo possesso, costringendo il Demanio a rivolgersi per il resto contro i suoi predecessori, con azione affatto personale.

Ove dunque si voglia qui mettere qualche inciso che spieghi esser questa una parte di credito destinata alla transazione per i frutti, si dovrebbe poi soggiungere che in ogni modo, se vi sono stati varii possessori nell'ultimo decennio, la somma da noi chiesta per transazione dovrebbe essere pagata dal possessore attuale, il quale non diventerebbe pertanto cessionario del diritto del Governo a chiedere i frutti, ma soltanto del diritto di domandare a chi di ragione la parte delle dieci annualità da lui pagate. Ora io non so se metta conto di dire tutto questo in una legge, o non piuttosto lasciarlo decidere dai Magistrati.

Noi dobbiamo evitare sofisticazioni e cavilli tra i litiganti, e però insisto perchè si voti la seconda parte dell'articolo nella forma proposta dall'Ufficio Centrale.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Debbo rispondere brevemente all'onorevole Senatore Scialoia. Io credeva che in questa questione si desiderasse la massima chiarezza, ed è per questo che ho cercato di metterne tanta quanta fosse possibile.

Naturalmente che la chiarezza porterà alla conseguenza, che di questo dovranno decidere i tribunali, ma noi dobbiamo dichiarare in senso non dubbio, se uno che abbia acquistato una di queste terre l'anno passato, e avesse trascurato di pagare un'annualità, possa andare a chiedere all'altro l'annualità stessa, e se debba decidere il tribunale.

Lo scopo della legge mi prova che vi debbe essere chiarezza.

Ora la chiarezza, secondo me, si raggiunge spiegando bene il concetto, e non tenendolo così un poco oscuro, come vuole l'onorevole Scialoia.

Del resto, per me, non ho che a rimettermi alla saviezza del Senato.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento del Senatore Cambray-Digny, così modificato, per metterlo ai voti:

« In corrispettivo del godimento antecedente questi possessori pagheranno inoltre una somma eguale a 10 annualità della medesima prestazione. »

Chi approva questo emendamento, voglia levarsi.

(Dopo prova e controprova quest'emendamento è approvato).

Rileggo ora l'intero articolo 5° per metterlo ai voti:

« I possessori delle tre quarte parti delle difese della Sila badiale i quali per effetto dell'articolo 2. sono dichiarati proprietari assoluti, pagheranno un capitale uguale a 20 volte la prestazione di fida, giogatico o granetteria, applicandovi pel modo di liquidazione le disposizioni dell'accennato regio Rescritto 9 maggio 1853.

« In corrispettivo del godimento antecedente questi possessori pagheranno inoltre una somma eguale a 10 annualità. »

I signori Senatori sanno che, a termine del Regolamento, adesso si deve votare l'articolo unito.

Senatore SCIALOIA. Permetta l'onorevole Presidente: si è fermato nel leggere l'articolo alla parola *annualità*, la cosa non sarebbe abbastanza chiara: bisogna leggere anche le parole: *della medesima prestazione*.

PRESIDENTE. « Eguale a dieci annualità della medesima prestazione. »

Chi intende di approvare quest'articolo, voglia sorgere.

(Approvato).

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. Io proporrei un'aggiunta a quest'articolo, perchè votandolo quale si trova, potete esser persuasi che il nuovo possessore dietro quest'articolo, non pagherà niente, perchè noi domandiamo le dieci annualità in corrispettivo del possessore precedente; dunque domani diventeranno tutti nuovi possessori della Sila, e noi colla nostra legge non verremo a riscuotere nulla. Allora perchè la cosa sia più chiara, secondo osserva l'onorevole Collega Cambray-Digny, io proporrei che si facesse a quest'articolo la seguente aggiunta:

« I possessori attuali pagheranno, *salvo regresso pel godimento precedente verso i possessori anteriori ecc.* » altrimenti non possono essere assicurati.

Senatora MIRACLIA, *Relatore*. Sono dispiacente di non potermi associare all'idea dello stimabile Collega Scialoia.

Il 2. comma dell'articolo è stato votato, contro il mio voto, secondo l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Cambray-Digny, ed ora sono io il primo a doverlo rispettare.

PRESIDENTE. Ella debbe tener presente che le aggiunte ad un articolo si possono proporre ogni qualvolta non implicino una contraddizione con quanto è stato votato.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Siamo di accordo, onorevole signor Presidente, e se potrò dimostrare che l'aggiunta proposta dall'onorevole collega Scialoia è in aperta contraddizione con l'emendamento proposto dall'onorevole Cambray-Digny e che è stato di già votato, parmi che il Senato dovesse respingere l'aggiunta dell'onorevole Scialoia.

Secondo l'emendamento Cambray-Digny adottato dal Senato, è il corrispettivo del godimento delle terre che obbliga il possessore a pagare un capitale corrispondente a dieci annualità della prestazione; ond'è che il debito del possessore costituisce una obbligazione personale, la quale non dà diritto di prelazione al Demanio sul fondo, e dà luogo alla eccezione di liberazione mediante la prova di non aver avuto il possesso per dieci anni.

L'onorevole Senatore Scialoja col profondo suo acume ha veduto queste funeste conseguenze, e vorrebbe ora ripararvi con un'aggiunta che è in aperta contraddizione con l'articolo votato. Egli vuol dire con questa aggiunta che l'aumento del credito in una somma uguale a dieci annualità di prestazione non costituisce una obbligazione personale, quale sarebbe quella del corrispettivo del godimento, ma un peso inerente alla proprietà che, per effetto di questa legge, è dichiarato in beneficio del possessore. Dica ora chi è mezzanamente esperto delle cose giuridiche, se questa non sia una vera contraddizione.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. A me pare che la riforma che il Senato ha adottato di questo secondo alinea, non muti nulla nella sostanza di quello che aveva precedentemente proposto l'Ufficio Centrale.

Io, senza dubbio, m'inchino alla dottrina dell'onorevole Relatore, e mi guarderei bene di intraprendere una disputa sopra gli argomenti di giurisprudenza che egli è venuto a sostenere; ma colla scorta del semplice buon senso, mi pare che l'articolo quale era formulato avesse i medesimi inconvenienti; quindi se quello non aveva bisogno di altro correttivo, non mi pare che ne abbia neanche l'attuale, e che le questioni che possono nascere, le possono decidere i tribunali.

PRESIDENTE. Faccio osservare che l'articolo è votato, e che per riaprire la discussione sopra un articolo votato, bisogna che sia formulata un'aggiunta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io credo che l'aggiunta proposta dall'onorevole Cambray-Digny, e votata dal Senato non muti sostanzialmente il concetto dell'articolo come era formulato dall'Ufficio Centrale ed accettato dal Governo. Io l'avrei creduta inutile perchè effettivamente nel modo come è scritto l'articolo è evidentissimo che quel credito, o, come è detto, quel capitale non riguarda che le annualità precedenti, e non è se non un corrispettivo delle stesse. Difatti, nella prima parte di quest'articolo si vede servata nella affrancazione delle terre la norma medesima che era stata stabilita nell'articolo

precedente, cioè il pagamento di venti volte la prestazione annuale; perciò l'aggiunta espressa nei seguenti termini: *A questo credito sarà aggiunto il capitale corrispondente a dieci annualità di canone o di prestazione*, non comprende in sostanza se non un compenso per dieci almeno delle annate precedenti di prestazioni che avrebbero dovuto pagare e non han pagate, ossia per i frutti che avrebbero dovuto restituire, giusta le ragioni enunciate dall'onorevole Miraglia.

Ma però, tanto secondo il concetto dell'articolo, come era scritto prima, quanto coll'aggiunta del Senatore Cambray-Digny, certo è che questo pagamento deve essere fatto dal possessore attuale il quale viene ad affrancare la terra. L'articolo, come era prima redatto, è il seguente: « I possessori delle tre quarte parti delle difese nella Sila badiale, i quali per effetto dell'articolo 2 sono dichiarati proprietari assoluti, pagheranno un capitale corrispondente alla prestazione di fida, giogatico o granetteria, applicandovi pel modo di liquidazione le disposizioni dell'accennato Regio Rescritto 9 maggio 1853. »

Ora, è evidente che il pagamento dev'essere fatto dai possessori che vogliono affrancare. — Prosegue lo stesso articolo: « A questo credito sarà aggiunto il capitale corrispondente alle annualità passate a cominciare dal 12 aprile 1843. » Chi dovrà pagare queste dieci annate? È chiaro che dovrà pagarle il possessore attuale che viene ad affrancare le terre, e ne diventa libero proprietario.

Quali ragioni poi avrà questo possessore verso il possessore precedente, per esser rivaluto di tutti o di parte di questi pagamenti? Tutte quelle che sono nelle regole comuni del diritto, secondo che è intervenuta tra loro una compravendita, una transazione, una cessione od altro contratto. E saranno a norma del diritto comune, regolate le conseguenze giuridiche di quelle contrattazioni, sicchè quel pagamento può restare ora a carico del possessore precedente, ora del successivo.

A me pare quindi che la spiegazione che vorrebbe introdurre nell'articolo l'onorevole Senatore Scialoja non sia assolutamente necessaria; perchè, ripeto, a me pare evidente che così come era scritto prima, che come è stato votato dopo, il pagamento del capitale allo Stato deve essere fatto sempre dal possessore che vuole affrancare le terre.

Le questioni tra il possessore di oggi e il possessore di ieri, il possessore precedente e l'attuale, rimangono nelle regole comuni della legislazione, alle quali non si porta nessuna innovazione colla legge presente.

Senatore LARUSSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LARUSSA. Io credo che, per maggior chiarezza, convenga fare una riserva.

Secondo il disposto di questo articolo, il magistrato che dovesse eseguire una sentenza, dovrebbe andare contro il possessore attuale.

Questo possessore, per esempio, ha comprato da quattro anni, e voi, Demanio, gli chiedete conto dei frutti di questi quattro anni; ma per i frutti precedenti vi dovete rivolgere contro colui che possedeva prima.

Se il possessore paga le 10 annualità, lo fa per quella tacita ipoteca, per quell'obbligo, come vogliamo dirlo, che per liberarsi ha dovuto sottostare al sacrificio di pagare anche 10 annualità.

Immaginate che questo possessore abbia comprato da 5 anni a questa parte; voi lo assoggettate al sacrificio di pagare la prestazione, l'obbligate a pagare per 10 anni, e ora gli volete anche togliere il diritto di rivolgersi contro colui che aveva posseduto prima di lui? Ciò mi pare ingiusto, perchè si potrebbe procedere anche contro al precedente possessore.

PRESIDENTE. Propono Ella un'aggiunta? la prego allora di aver la compiacenza di formularla.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Son dolente che si sia acceso un fuoco mentr'eravamo tutti di accordo prima che fusse votato l'emendamento Digny.

Ma, ripeto, trovandosi ora votato questo emendamento, non bisogna rivenirvi contro con un'aggiunta che lo contraddica. Si verrebbe a stabilire un precedente che potrebbe in altre occasioni esser funesto, non sembrandomi cosa nè conveniente nè politica che si potesse, sotto il pretesto d'interpretazione, annientare un articolo di legge già votato. Secondo il sistema dell'Ufficio Centrale, il Demanio non doveva entrare in liti coi possessori; l'aumento del credito in una somma eguale a dieci annualità di prestazione era conservato con relazione sulla

cosa, indipendentemente da qualunque godimento dell'ultimo possessore. Ma se io sono stato vinto in questo concetto, ed è prevalso quello dell'on. Cambray-Digny, di essere questo aumento un corrispettivo del godimento, bisognerebbe chiudere gli occhi alla luce, per non vedere che, con l'aggiunta proposta dall'onorevole Scialoja, si vorrebbe ritornare al sistema dell'Ufficio Centrale, ch'è stato respinto dal Senato.

PRESIDENTE. Leggo ora l'emendamento proposto dall'onorevole Larussa, che è così concepito.

« Salvo ogni regresso, come per legge, contro coloro che precedentemente avessero posseduto durante il decennio. »

Domando se quest'emendamento è appoggiato. (È appoggiato.)

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Ministro delle Finanze ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io domando se l'onorevole Digny nel fare la sua proposta, se il Senato nell'accoglierla, abbiano considerato ciò che diceva testè l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale. L'onorevole Senatore Digny propose: *in corrispettività al godimento antecedente questi possessori pagheranno una somma uguale a dieci annualità*. M'immagino, anzi, starei per dire, son sicuro, che l'onorevole Digny ha inteso che in tutti i casi il possessore del fondo debba pagare dieci annualità di prestazione, salvo poi a rivalersi verso chi di ragione.

Se non fosse così, la finanza si troverebbe in questa curiosa posizione; che cioè il possessore non pagherebbe, a ragion d'esempio, se non due annualità perchè non ha goduto il fondo che per due anni, e che poi essa finanza dovrebbe andar girando per trovare chi debba pagare le altre otto.

Il Senatore Cambray-Digny mi fa un segno negativo.

Sta bene. Era certissimo dell'intendimento del Senatore Cambray-Digny e m'immagino che anche il Senato non ha inteso la cosa diversamente.

Ora dico; se la ragione è quella, e se qualche aggiunta può togliere ogni dubbio, mi raccomando all'acume, che sempre più ammiro, dell'onorevole Relatore perchè la dubbio sia tolta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Per togliere ogni difficoltà sotto questo rapporto, si potrebbe accettare la proposta dell'onorevole Larussa; val quanto dire aggiungere le parole: « salvo il regresso come per legge verso i precedenti possessori. » Locchè d'altronde è di diritto comune, ed è scritto già nel codice, ma varrebbe a riformare sempre più l'idea che, quali che sia o le ragioni particolari fra il possessore attuale ed i precedenti, è sempre l'attuale possessore che deve pagare allo Stato tutto il capitale, che è il prezzo dell'affrancazione delle terre che possiede.

Senatore **SCIALOIA.** L'emendamento che io proponeva, era appunto per dissipare l'oscurità che poteva lasciare l'emendamento del Senatore Digny. Ora siccome a tale effetto basterebbe quello dell'onorevole Senatore Larussa, per me, quantunque non siavi strettissima connessione giuridica, credo indispensabile l'aggiungerlo, appunto perchè essendosi preso per base il godimento antecedente, se questo godimento antecedente non si trova, il corrispettivo manca.

Ora, siccome son sicurissimo che nè il Senatore Digny, nè il Senato hanno avuto ciò in mente, e che d'altra parte son pure sicurissimo che senza di questa aggiunta, il giudice intenderebbe l'opposto, e che le parole non suonano quel che si è voluto dire, così io voto l'emendamento del Senatore Larussa.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti....

MINISTRO DELLE FINANZE. Scusi, domando la parola per una semplice interrogazione all'onorevole Relatore.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Mi permetta il Senato una semplice interrogazione all'onor. Relatore, il quale veggio che ha molto studiato queste questioni, mentre io mi dichiaro profano in esse, per non dire ignorante. Vorrei dunque sapere, se quando venga fatta quest'aggiunta, sia nella sua mente tolta ogni dubbio.

Senatore **MIRAGLIA, Relatore.** No (con forza); ed io credo che sarebbe miglior consiglio non andar avanti in questa discussione la quale, non rimanendo seppellita in queste aule, aprirà una bella messe alla Curia per avversare il demanio, e forse anche turbare la pace dei possessori che hanno di mano in mano trasmesse queste terre all'ultimo possessore. Si potrebbe dire sofistica od arbitraria qualunque

interpretazione sulla intelligenza di questo articolo, se i medesimi membri del Senato ed i Ministri non s'intendono tra di loro. Dirò adunque che respingo altresì l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Larussa, perocchè se si ammettesse, com'egli sostiene, il regresso contro coloro che avevano precedentemente goduto il fondo, si verrebbe a scardinare dalle sue basi tutta la economia del progetto di legge, che è inteso a dirimere le sole questioni sull'Agro Silano nel rapporto del demanio e dei possessori delle difese. Questa legge che l'onorevole Scialoia ha sempre detto essere una larga transazione per vedute di generale interesse, non tocca i diritti dei privati tra loro, i quali, per ragion delle terre Silane, abbiano o potessero avere contestazioni. Ora, se si ammettesse l'emendamento dell'onorevole Larussa, l'ultimo possessore che non avesse goduto per dieci anni, avrebbe il regresso contro i precedenti possessori. E quale sarebbe il titolo per sperimentare l'azione di regresso? Non altro che la disposizione della presente legge. Ma se questa legge definisce unicamente i rapporti tra il demanio ed i possessori delle difese, come potrebbe essere titolo a regolare i rapporti giuridici tra i possessori e coloro dai quali hanno causa? La proposta salvezza adunque del regresso, non solo mi sembra una derisione, ma un pericolo per la pace delle famiglie, le quali sono sotto la protezione del diritto comune.

MINISTRO DELLE FINANZE. Mi duole di non aver insistito sul mio 30, perchè mi pare che sarebbe stata più chiara la cosa. Mi pare però che qui non trattisi *de jure constituto* ma *de jure constituendo*.

Quando un corpo come il Senato dichiara che cosa ha inteso di fare, mi pare sia lecito, a termini del Regolamento, di introdurre delle aggiunte, e credo che ciò sia avvenuto altre volte. La prospettiva che l'onorevole Relatore Miraglia ci ha fatto balenare, di cause e di questioni, mi induce a pregare il Senato che voglia portare nuovamente tutta la sua attenzione su quest'aggiunta, perchè in fin dei conti l'intendimento che ebbe l'onorevole Digny, lo manifestò, e pare che la proposta dell'onorevole Larussa non bastasse, ma che ci volesse qualche altra cosa.

Quindi io proporrei (mi spiace di dover sempre far proposte di rinvio sebbene oggi la faccia

ad un'ora abbastanza lecita) che piacesse al Senato di permettere che l'Ufficio Centrale studiasse e comunicasse domani l'aggiunta da farsi a questo articolo, onde fosse chiaramente stabilito, che spetta al possessore il pagamento di tutte le annualità.

Senatore LARUSSA. Credo che, seguendo le idee dell'onorevole Senatore Miraglia.....

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, prego l'onorevole Senatore Larussa di rimandare a domani le sue osservazioni.

Senatore LAUZI. Domando la parola sul rinvio all'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Giacchè l'art. 5 venne rimandato all'Ufficio Centrale, io mi permetterei di chiedergli se non fosse il caso di fare un'aggiunta anche all'art. 4, perchè dicendosi in esso: *A questo credito sarà aggiunto quello che risulta dall'arretrato dei canoni, e poi soggiungendosi nel 5°.*

A questo credito sarà aggiunta una somma uguale a dieci annualità della prestazione suddetta, potrebbero nascere diversità di interpretazione, trovandosi nell'un caso stabilito il diritto di regresso, nell'altro serbandosi un assoluto silenzio. Perciò mi permetto di proporre all'Ufficio Centrale anche lo studio di questa questione.

PRESIDENTE. Domani alle 2 pomeridiane si terrà seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

1. Sila delle Calabrie (*seguito*).

2. Parificazione delle Università degli studi di Roma e di Padova.

3. Comitato segreto per la discussione della proposta di modificazione al Regolamento, relativa alla verifica dei titoli per l'ammissione dei nuovi Senatori, e per altri affari urgenti di amministrazione interna.

4. Modificazione all'ordinamento giudiziario.
La seduta è sciolta (ore 6).

